

**TAR LAZIO**  
**Sezione II - Roma**

Noviello Francesco, Sollecito Mariapia, Stallone Francesco, Rella Chiara, Smaldino Filippo, Laricchia Annamaria, Villani Nicola, Noia Luigi, Conte Mauro, Gonnella Brunilde Caterina, Iacovelli Maria, Nocera Zeno Renato e Tempone Giovannina, con gli Avvocati Fabio Candalice, Claudia Mancaniello e Anton Giulio Lana, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Emilio de' Cavalieri 11, con ricorso RG n. 2278/07 innanzi al TAR del Lazio, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Generale, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale per la Puglia, contro Grimaudo Francesca (controinteressata), e contro Avella Nicola (controinteressato), dopo aver premesso di essere impiegati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della Puglia, nella 2^ area professionale, in posizioni F2, F3 ed F4 (ex B3 e B3 super), sin dal 18.10.2001, impugnano previa sospensione, il provvedimento n. 3615/07 con cui il Direttore Regionale per la Puglia ha disposto l'approvazione delle graduatorie del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle ex posizioni B1-B2-B3 alla posizione C1, relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, indetto dall'Agenzia con atto n. 139326 del 26.07.2001, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale. Chiedono altresì la declaratoria di nullità, previa sospensiva, del Protocollo d'Intesa fra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 12.01.2007; dell'art. 21 del CCNI del comparto dell'Agenzia delle Entrate del 18.12.2006; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. I ricorrenti lamentano di essere stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori di detto corso-concorso, in applicazione di un

meccanismo che li ha visti soccombenti, sebbene ognuno di essi abbia conseguito un punteggio superiore all'ultima candidata collocata in B3 alla data del 01.01.2001, risultata vincitrice, e nonostante quasi tutti i ricorrenti (ad eccezione della Sig.ra Sollecito, della Sig.ra D'Oria e della Sig.ra Rella), alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura, fossero collocati in posizione B3, stante il provvedimento di inquadramento del 18.10.2001. Più di preciso la graduatoria è stata formulata in tal modo: dapprima si sono assegnati i posti messi a concorso ai 104 dipendenti collocati in B3 al 01.01.2001, indipendentemente dal punteggio conseguito, e soltanto i posti residuati ai 189 disponibili sono stati assegnati agli altri candidati. I ricorrenti denunciano in particolare: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del bando di concorso n. 139326 del 26.07.2001, modificato con atto n. 158625 del 12.09.2001, Violazione del principio Costituzionale di legalità; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 1 e 3 DLGS n. 165/01. Violazione dei principi Costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art 2, co. 7, DPR n. 487/94. Violazione dei principi costituzionali di legalità, di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta; 4) Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e manifesta ingiustizia; 5) Responsabilità dell'Agenzia delle Entrate (e annessa istanza

di risarcimento). Il TAR del Lazio, sez. II, con ordinanza n. 464/07, fissata  
la discussione dell'istanza sospensiva alla Camera di consiglio del  
24.10.2007, ha disposto di integrare il contraddittorio, mediante notifica  
per pubblici proclami, nei confronti di tutti i controinteressati della pos. B3  
inseriti in graduatoria, che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento  
della pretesa attorea, che qui si elencano: Denaro Marco, Redavid  
Pasquale, Carofiglio Gaetano, Lavopa Vito, Santoiemma Nicoletta Cecilia,  
Arcuti Francesco, Galluzzo Vincenzo, Cici Vito Antonio, Cascarano Maria,  
Campanale Paolo, Maiullari Mario, De Giovanni Antonio, Cassandro  
Costantina, Eramo Giovanni Vito, Lisena Immacolata, Arnesano Angelo,  
Campanella Giuseppe, Morelli Pantaleone, Chiara Giovanni, Spatola  
Emanuele, Regina Aurelia, Mura Cesareo Vincenzo, Russo Simone Pietro,  
Fasano Marina, Scala Alessandro, Catanzaro Francesco, De Gennaro  
Pietro, Scarciglia Antonio, Iozzi Domenico, D'elia Giuseppina, Colonna  
Maria Teresa, Retto Filippo, Conte Francesca, D'amico Marina, Leone  
Maria Angela, Berardini Ottavio, Sanso' Maria Cristina, Livrieri Lorenzo,  
Lofrese Anna Lucia, Russo Luigi, Lanna Luigi, Liaci Luigia Oriana, Ricotta  
Mariano, Valenzano Angela, Rizzo Pasquale, Valentini Stefano,  
Campanozzi Cristina M.S., Bufi Costanza, Longo Angelo, Allocca Federico  
Prospero, Clemente Domenico Antonio, Nardi Erasmo, Piacquadio Antonio,  
Apicella Rosanna, Causo Rita, Gatto Emanuela Anna, Cassano Felice,  
Bacco Nicola, Battista Emanuele, Avella Nicola, Grimaudo Francesca.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è  
esente in quanto materia di pubblico impiego.

Avv. Fabio Candalice

